COMUNE DI POVOLETTO (UD)
Prot. n. 18367
Cat. 10 Classe
20 DIC. 2010
SINDACO SEGRETARIO COM. SEGRETERIA
RAGIONERIA DEMOGRAFICO UFFICIO TECNICO
POLIZIA MUN.LE ASS.TE SOCIALE BIBLIOTECA
COPIA
del F
68924

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio geologico
tel + 39 040 377 1111
fax + 39 040 377 4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Protocollo n.SGEO UD/PG/V

riferimento

Allegato: elaborati di variante

Trieste, 16 DIC. 2010

Al Comune di Povoletto
Largo Mons. Ciccuttini, 1
33040 Povoletto
e, p.c.:
Alla Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
S E D E

Oggetto: L.R. 27/88 e L.R. n. 16/2009, art. 20, comma 2. Comune di Povoletto; variante n. 25 al P.R.G.C.

Parere n. 79/2010.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la nota prot. n. 10995 dd. 03/08/2010, con la quale il Comune di Povoletto ha chiesto il parere geologico sullo strumento urbanistico specificato in oggetto;

VISTA la relazione geologica, intitolata "*Aggiornamento dell'indagine geologico-tecnica con particolare riferimento alla variante 25 al P.R.G.C. e dei piani di settore correlati*" a firma dei dott. geol. Enrico Busnardo, dott. ing. Alessandro Busnardo e dott. geol. Julien Perin, allegata alla sopra citata nota del 03/08/2010;

VISTE le richieste di integrazioni formulate dallo scrivente Servizio e dal Servizio dell'idraulica con note, rispettivamente, del 07/09/2010 e del 06/10/2010;

VISTE le integrazioni inviate dal dr. Enrico Busnardo ed estese anche al Comune, in data 30/09/2010, 29/10/2010, 22/11/2010, nonché l'integrazione inviata in data 6/12/2010;

VISTA la comunicazione via fax del Comune del 7/12/2010 che chiede di considerare parte integrante degli atti trasmessi le integrazioni inviate dal dr. Busnardo, nonché la nuova formulazione dell'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G.C.;

VISTE le richieste di sospensione dell'istruttoria e di ripresa della stessa formulate dal Comune via mail, rispettivamente, in data 29/11/2010 e in data 14/12/2010;

VISTA la nota del Servizio dell'idraulica del 09/12/2010;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla variante urbanistica n. 25 al PRGC del Comune di Povoletto con le seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettate le indicazioni di carattere prescrittivo contenute nella relazione geologica e nelle integrazioni sopra citate;

- in tutte le aree di frana indicate nella cartografia della relazione geologica non è ammessa l'edificazione;

Le predette prescrizioni devono essere recepite nelle norme di attuazione del piano in argomento, ai sensi dell'art. 10, comma 4 bis, della L.R. 27/88.

Si precisa inoltre che il presente parere riguarda le tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio e viene espresso esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 27/1988 e L.R. n.16/2009, art.20, comma 2.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott. geol. Mario Ravalico

Funzionario responsabile del procedimento: dr. Mario Ravalico *(tel.: 040 3774948)*;
Funzionario addetto all'istruttoria: dr. Giulio Ceccone *(tel.: 040 3774966)*.

SGEO/c2

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DIREZIONE CENTRALE DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio geologico
Allegato al parere n. 99/2010

MODIFICA ARTICOLO 44

ART. 44 AREE SOGGETTE A PRESCRIZIONI EDIFICATORIE DERIVANTI DALL'INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Sono le aree soggette a prescrizioni edificatorie derivanti dall'indagine geologico-tecnica del territorio comunale, che è parte integrante degli elaborati di Piano.

Le prescrizioni contenute nel presente articolo prevalgono sulle norme di zona. Il miglioramento, con adeguati interventi, delle condizioni idrogeologiche del territorio potrà portare all'eliminazione, subordinatamente ad una nuova verifica e ad una variante di Piano, dei vincoli odierni.

Le presenti N.d.A. fanno proprie le misure di salvaguardia contenute nel *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione*, agli articoli 9, 10, 11 e 14:

Articolo 9: Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:
    a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
    b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
    c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
    d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
    e. mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;
    f. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
    g. non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
    h. non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
    i. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da valanga.
2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.
3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:
    a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi;
    b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
    c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
    d. impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
    e. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.
4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Articolo 10: Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.

Articolo 11: Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.
2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.
3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
   - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
   - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
   - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
   - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 14: Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
   a. opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
   b. opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
   c. interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le situazioni di rischio;
   d. interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
   e. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
   f. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento, non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio;
   g. interventi di demolizione senza ricostruzione;
   h. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
   i. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
   j. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);
   k. interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;

l. modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
m. attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;
n. quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l) e m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, non può comunque essere consentita la realizzazione di:
   a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
   b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
   c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
   d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio.
   Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.
6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 15: interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
   a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
   b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
   c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
   d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
   e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
   f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
   g) interventi di demolizione senza ricostruzione;
   h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
   i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
   j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto

1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;

k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.
5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
   a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
   b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
   c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
   d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.
7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Si consideri inoltre che:

1. Le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali del territorio comunale esaminato pongono, nel loro complesso, alcuni vincoli all'uso del territorio e la necessità di una indagine geologica e geotecnica attenta e dettagliata prima di qualsiasi concessione edilizia, fatte salve le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
2. Nelle aree allagabili, sedi di edifici o strutture pubbliche o private di qualsiasi tipo, fino alla completa realizzazione di interventi atti alla mitigazione o alla rimozione dello stato di rischio idraulico, l'edificazione è subordinata alla sopraelevazione del piano di calpestio degli edifici al di sopra della lama d'acqua indicata nelle rispettive aree (cfr. tav. 01E).
3. Nelle aree indicate come *ristagno moderato* (cfr. tav. 01E) e nelle aree P1 si prescrive la realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica atto a valutare la condizioni di fattibilità per l'area interessata dall'intervento.
4. Nelle aree con falda compresa tra 0.00 e 2.00 ml dal p.c. (cfr. tav. 01C) è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli edifici esistenti; la realizzazione di scantinati è subordinata alla esecuzione di adeguate opere di impermeabilizzazione.
5. Lungo i terrazzi fluviali, cementati e non, e lungo i pendii, qualsiasi intervento deve essere subordinato ad una adeguata verifica di stabilità delle scarpate, prevedendo gli eventuali interventi atti a garantire la sicurezza dei versanti.
6. In concomitanza con sorgenti e venute d'acqua sui versanti, in caso di edificazione ed in presenza di sedi viarie, nonché di opere di sostegno o di altra sistemazione, è necessario provvedere all'allontanamento ed allo smaltimento delle acque con opportuni drenaggi e/o canalizzazioni, dimensionati secondo necessità.
7. Nelle aree riportate in cartografia (cfr. tav. 01A) come affossamenti è vietata l'edificazione.
   a. In ogni caso il miglioramento, con adeguati interventi, delle condizioni idrogeologiche e di stabilità dei versanti sul territorio comunale, potrà togliere, subordinatamente ad una nuova verifica, i vincoli odierni.

b. In corrispondenza delle fasce di disturbo tettonico, certo o presunto, lungo dorsali o speroni sepolti, nelle aree con substrato roccioso, accertato o presunto, a meno di 15.00 ml dal p.c., e nelle zone (cfr. tav. 01D), è necessario porre particolare attenzione alla diversa risposta alle sollecitazioni dinamiche che potrebbero verificarsi in tali aree.

c. Per quanto attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento si raccomanda il rispetto del D.L. 11.05.1999 n 152 e successive modifiche ed integrazioni.